

ne di fuoco, od altro disordine, il luogo dell' incendio, o di qualunque pericolo.

IV. Ognuno potrà parimenti dimandar ajuto dalli stessi Corpi di Guardia contro de' mal viventi, o perturbatori della pubblica quiete e tranquillità, e potrà anche all' occorrenza farli sul momento arrestare dalle Guardie medesime, le quali non negheranno loro soccorso sia contro dei Militari, o Abitanti della Città.

V. Quello che farà arrestare qualche Persona, sarà tenuto a dover dare immancabilmente in iscritto alla Guardia il proprio nome, cognome, abitazione, ed informazione della ragione per l'arresto di quell' Individuo, dovendo essere responsabile, caso fosse l'arrestato trovato innocente.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti a lume e cognizione di tutti.

Padova li 24. febbrajo 1798.

(MITTROWSKY Generale Maggiore.